

CONDIZIONI GENERALI DI CONSEGNA E DI PAGAMENTO DELLA FRANZ KALDEWEI GMBH & CO. KG

I. Generalità

1. Tutte le nostre consegne e tutti i nostri servizi attuali e futuri, comprese le consulenze, sono regolati esclusivamente dalle presenti condizioni di consegna e di pagamento. Le condizioni generali dell'acquirente non trovano alcuna applicazione, anche se non sono state espressamente rigettate da parte nostra. L'acquirente accetta le nostre condizioni al più tardi con la presa in consegna della merce fornita. Le nostre condizioni generali di consegna e di pagamento sono vincolanti nella relativa versione in vigore.

2. Le nostre offerte non sono impegnative. I contratti conclusi e gli altri accordi diventano vincolanti soltanto se confermati da noi per iscritto, dove fa fede soltanto il contenuto della conferma. Eventuali accordi collaterali orali non sono vincolanti.

3. Le indicazioni sull'oggetto della fornitura o della prestazione e le relative raffigurazioni (ad es. disegni o illustrazioni) hanno valore approssimativo. Esse non garantiscono alcuna caratteristica della fornitura o prestazione, ma hanno unicamente lo scopo di fornire una descrizione o identificazione. Sono ammesse le variazioni comuni nel settore e quelle dovute a norme di legge o a miglioramenti tecnologici, salvo il caso in cui pregiudichino l'utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto.

II. Entità della consegna, tempi di consegna

1. I tempi ed i termini di consegna sono sempre indicativi. Essi si riferiscono al momento della spedizione e si intendono rispettati dal momento in cui viene comunicata al committente la disponibilità della merce per il ritiro.

2. I tempi di consegna si prolungano, senza pregiudizio dei nostri diritti, in seguito ai ritardi dell'acquirente nell'adempiere ai propri obblighi nei nostri confronti. Tale clausola si applica in modo analogo anche per i termini di consegna.

3. Sono ammesse consegne parziali ragionevoli.

4. In caso di forza maggiore e di impedimenti non prevedibili al momento della conclusione del contratto (ad es. interruzioni del lavoro di ogni natura, ritardi nei trasporti, scioperi, serrate contemplate dalla legge, disposizioni delle autorità, difficoltà di procurarsi materiali ed energia, condizioni atmosferiche avverse così come mancati rifornimenti, consegne non corrette o non puntuali da parte dei nostri fornitori), non imputabili alla nostra volontà e che rendono difficoltosa o impossibile la consegna del prodotto o del servizio, potremmo essere costretti a recedere dal contratto, tranne nei casi in cui l'impedimento è di durata provvisoria. In caso di impedimenti di natura provvisoria, i tempi o i termini di consegna vengono prolungati oppure differiti per un periodo di tempo pari a quello dell'impedimento più un termine adeguato per il ripristino del servizio. Se per l'acquirente il ritardo della consegna o del servizio non è accettabile, egli ha la facoltà di recedere dal contratto inviandoci immediata comunicazione scritta. In questi casi si esclude ogni richiesta di risarcimento dei danni.

5. Storno di ordini su richiesta del cliente

Le spese per lo storno di un ordine vengono addebitate nella seguente misura: se non diversamente indicato nella conferma d'ordine, può essere stornato gratuitamente entro una settimana. Scaduto tale termine verranno addebitate le relative spese di evasione per un importo pari al 50% del valore dell'ordine.

III. Spedizione e trasferimento dei rischi

1. I rischi vengono trasferiti all'acquirente al momento della consegna della merce allo spedizioniere o al vettore anche quando è stata pattuita una consegna comprensiva di trasporto, e comunque al più tardi quando la merce lascia il nostro stabilimento o magazzino. Se la spedizione subisce ritardi non imputabili alla nostra responsabilità, il trasferimento del rischio avviene al momento della comunicazione che avvisa il cliente che la merce è pronta per il ritiro. I costi d'immagazzinaggio dopo il trasferimento dei rischi sono a carico dell'acquirente.

2. Il tipo di spedizione e l'imballaggio sono a nostra discrezione. L'imballaggio, se restituito franco di porto e in condizioni ineccepibili, viene accreditato per intero.

3. Un'eventuale assicurazione contro i danni di trasporto e altri rischi viene stipulata soltanto su richiesta espressa del cliente e i costi sono a carico dell'acquirente.

IV. Prezzi e condizioni di pagamento

1. I nostri prezzi comprendono le dotazioni e prestazioni indicati nella nostra conferma d'ordine. Salvo diverso accordo, i prezzi sono da intendersi in euro franco stabilimento o magazzino, non comprensivi di imballaggio e spese accessorie, I.V.A. esclusa.

2. Qualora non diversamente pattuito, i pagamenti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla data della fattura al netto, oppure entro 8 giorni dalla data della fattura con una detrazione del 3% di sconto. L'importo soggetto allo sconto si calcola detraendo le spese di trasporto e gli altri costi accessori. Lo sconto non viene concesso qualora l'acquirente sia in ritardo con il pagamento delle fatture precedenti. Le cambiali scontabili vengono accettate soltanto dietro accordo espresso soltanto senza garanzia di protesto e soltanto pro solvendo. Le spese d'incasso, le spese bancarie e le tasse di bollo sulle cambiali sono a carico dell'acquirente. Le cambiali e gli assegni valgono come pagamento soltanto dopo il loro incasso.

3. In caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'acquirente, siamo autorizzati ad applicare gli interessi di mora pari al 4% oltre al tasso d'interesse di base specificato dalla Legge tedesca transitoria sul tasso di sconto. Gli interessi di mora vanno ridotti nel caso in cui l'acquirente dimostri un debito inferiore; è consentita la dimostrazione, da parte nostra, di un danno maggiore.

4. L'acquirente è autorizzato a trattenere i pagamenti in seguito a sue contropretese o alla compensazione di queste ultime, se le contropretese rivendicate sono inconfutate o legalmente constatate.

5. Se dopo la conclusione del contratto dovessimo venire a conoscenza di circostanze in grado di compromettere la solvibilità dell'acquirente, e questo indipendentemente dal fatto che tali circostanze esistessero anche al momento della conclusione del contratto, siamo autorizzati ad eseguire le consegne ancora in sospeso soltanto dietro pagamento anticipato o deposito di garanzia. Qualora l'acquirente non adempia alle nostre richieste di pagamento anticipato o di deposito di garanzia, siamo autorizzati a recedere dal contratto dopo un termine di mora adeguato oppure a richiedere il risarcimento dei danni per inadempimento.

V. Riserva della proprietà

1. Ci riserviamo la proprietà su tutte le merci da noi fornite (merce soggetta a riserva di proprietà) finché l'acquirente non ha estinto i suoi obblighi derivanti dal rapporto d'affari, compresi quelli che possono insorgere successivamente. In caso di comportamento inadempiente dell'acquirente, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, siamo autorizzati a ritirare la merce soggetta a riserva di proprietà, senza per questo recedere dal contratto, fatto salvo il caso in cui lo dichiariamo espressamente. Dopo il ritiro siamo autorizzati a riutilizzare il prodotto o servizio, scontando il ricavato dai debiti dell'acquirente dopo aver detratto costi ragionevoli di realizzo.

2. a) L'acquirente è autorizzato a lavorare la merce soggetta a riserva di proprietà secondo le regolari procedure commerciali fintanto che non incorre in ritardo di pagamento. La lavorazione o la modifica della merce soggetta a riserva di proprietà avviene per nostro conto in qualità di costruttori ai sensi del § 950 del codice civile tedesco, senza costituire un obbligo per noi. La merce lavorata o modificata viene considerata merce soggetta a riserva di proprietà ai sensi del comma 1.

b) In caso di lavorazione, combinazione o miscelazione della merce soggetta a riserva di proprietà con altri beni non di nostra appartenenza, l'acquirente ci conferisce il diritto di comproprietà sulla nuova merce prodotta in rapporto al valore della fattura relativa alla merce soggetta a riserva di proprietà.

c) Per i nuovi beni insorti ai sensi della lettera a) e le quote di comproprietà insorte ai sensi della lettera b) si applicano per analogia le disposizioni relative alla merce soggetta a riserva di proprietà.

3. L'acquirente è autorizzato a rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà soltanto nell'ambito di una regolare procedura commerciale (ad es. non nella cosiddetta procedura „assegno e cambiale“). Nel dettaglio si applica quanto segue:

a) Se l'acquirente è debitore del prezzo d'acquisto nei confronti dei propri acquirenti, egli deve riservarsi la proprietà della merce venduta ai propri acquirenti alle stesse condizioni con le quali noi ci riserviamo la proprietà al momento della consegna della merce soggetta a riserva di proprietà. Senza questa riserva l'acquirente non è autorizzato a rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà.

b) L'acquirente ci cede fin da ora i crediti del prezzo d'acquisto che gli spettano dalla rivendita o da qualsiasi altra operazione di alienazione ai propri acquirenti. Tali crediti serviranno come garanzia nella stessa misura della merce soggetta a riserva di proprietà. L'acquirente è autorizzato e ha la facoltà di rivendere o di utilizzare diversamente merce soggetta a riserva di proprietà soltanto quando può garantire che i crediti derivanti verranno trasferiti a noi.

c) Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene venduta dall'acquirente assieme ad altra merce non fornita da noi, la cessione del credito derivante dalla vendita vale soltanto per l'importo della fattura relativa alla merce soggetta a riserva di proprietà venduta. In caso di vendita di merce di cui siamo in possesso di quote di comproprietà ai sensi del comma 2. b), la cessione del credito vale per l'importo corrispondente alla quota di comproprietà.

d) Se il credito ceduto viene incluso in una partita corrente, l'acquirente cede fin da ora una parte del saldo del conto corrente corrispondente all'ammontare di questo credito. Se vengono eseguiti dei saldi intermedi in cui è stato pattuito un riporto, il credito che ci spetta secondo il regolamento precedente, così com'è stato determinato dal saldo intermedio, va considerato nel saldo successivo come ceduto alla nostra azienda.

e) L'acquirente fino al momento della nostra revoca è autorizzato a riscuotere i crediti a noi ceduti. Noi non possiamo utilizzare questo diritto di revoca, finché l'acquirente non ha onorato i propri obblighi di pagamento derivanti dal nostro rapporto commerciale, non incorre nel ritardo di pagamento e fintanto che non ci siano note circostanze che possano ridurre in modo sostanziale la solvibilità dell'acquirente. Qualora esistano i presupposti per l'esercizio della revoca, possiamo richiedere che l'acquirente ci renda noti i crediti ceduti e i suoi debitori, che ci fornisca tutti i dati necessari alla riscossione di tali crediti e che ci consegni tutti i documenti relativi, segnalando ai debitori questa cessione dei crediti. In questo caso anche noi siamo autorizzati a segnalare ai debitori la cessione di questi crediti.

4. Se il valore realizzabile dai crediti complessivi supera del 20% quello delle nostre garanzie, su richiesta dell'acquirente siamo obbligati a liberare delle garanzie di nostra scelta.

5. Su nostra richiesta e in qualsiasi momento l'acquirente è tenuto a fornirci informazioni sulla destinazione della merce soggetta a riserva di proprietà e sui crediti derivanti dalla sua rivendita.

6. I nostri diritti ai sensi di questo paragrafo V. valgono fino alla completa liberazione da eventuali obblighi che abbiamo contratto nell'interesse dell'acquirente.

7. L'acquirente è tenuto ad assicurare sufficientemente la merce soggetta a riserva di proprietà per il suo valore a nuovo e a proprie spese contro i danni d'incendio, di furto e i danni cagionati dall'acqua e a fornircene la prova, su nostra richiesta, presentandoci in particolare la polizza assicurativa.

VI. Consulenza tecnica

Le informazioni tecniche o le consulenze fornite nell'ambito della nostra attività commerciale sono gratuite ed escludono ogni tipo di responsabilità da parte nostra.

VII. Garanzia

1. La merce fornita deve essere ispezionata accuratamente dall'acquirente dopo il suo arrivo. I difetti visibili devono essere confermati dallo spedizioniere. La merce si intende approvata qualora non ci sia pervenuta una denuncia scritta dei difetti entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, oppure, nel caso in cui i difetti non siano visibili nonostante l'ispezione accurata, entro 5 giorni lavorativi dal rilevamento del difetto.

2. In caso di difetti della merce da noi fornita, siamo obbligati al ripristino della conformità, ovvero, a nostra scelta, alla riparazione o alla sostituzione della cosa difettosa con altra esente da difetti. Qualora il ripristino della conformità fallisca, ovvero la riparazione o sostituzione sia impossibile o eccessivamente onerosa, non venga adempiuta o non venga adempiuta in tempi congrui, l'acquirente può, a sua scelta, ridurre il prezzo di acquisto o risolvere il contratto.

3. Risponderemo delle richieste di risarcimento dovute a difetti della merce soltanto nei limiti previsti al punto VIII.

4. Ciò non pregiudica i diritti dell'acquirente derivanti da eventuali garanzie da noi concesse relativamente alle caratteristiche e alla durata della merce fornita. In tali casi rispondiamo nella misura prevista dal contenuto della garanzia.

5. Restano inoltre validi i diritti derivanti dalla legge sulla responsabilità del prodotto e in caso di danni alle persone.

VIII. Responsabilità di risarcimento danni per colpevolezza

1. La nostra responsabilità per eventuali danni - qualunque sia il motivo giuridico della richiesta di risarcimento, anche in caso di atto illecito - è esclusa o limitata, per quanto riguarda la colpa, ai sensi delle seguenti disposizioni.

a) in caso di negligenza non grave dei nostri rappresentanti legali, dei nostri dirigenti e ausiliari non assumiamo nessuna responsabilità, tranne nel caso che si tratti di una violazione di obblighi contrattuali essenziali;

b) in caso di negligenza grave dei nostri dipendenti non dirigenti o dei nostri ausiliari non assumiamo nessuna responsabilità, tranne nel caso che si tratti di una violazione di obblighi contrattuali essenziali;

c) in tutti gli altri casi rispondiamo a condizione che la colpa sia a noi imputabile.

2. Nel caso dobbiamo rispondere per risarcimento danni secondo quanto previsto dal comma 1, questa responsabilità si esclude

a) per i danni lontani nel tempo;

b) per i danni non prevedibili per la tipologia del contratto;

c) per i danni che possono essere tenuti sotto controllo dall'acquirente.

L'esclusione della responsabilità non vale tuttavia in caso di azione con dolo. Inoltre la nostra responsabilità è limitata a 10 volte il compenso della nostra consegna o del nostro servizio.

3. Qualora nel settore dell'acquirente sia usanza che l'acquirente si assicuri contro i rischi che possono provocare il danno, la nostra responsabilità è esclusa anche in caso di colpa grave, tuttavia non in caso di dolo da parte di membri degli organi di direzione o di dirigenti.

4. Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità sopra menzionate valgono nella stessa misura anche a favore dei nostri rappresentanti legali, degli altri organi, dei dipendenti dirigenti e non dirigenti e dell'altro personale ausiliario.

5. Qualora dovessimo incorrere per negligenza nella trasgressione di un obbligo essenziale previsto dal contratto, il nostro obbligo di risarcimento per danni alle cose o alle persone si limita alla somma coperta dalla nostra assicurazione sulla responsabilità del prodotto o della nostra assicurazione sulla responsabilità civile. Siamo disposti a concedere all'ordinante o al committente la visione delle nostre polizze.

IX. Disposizioni conclusive

1. Laddove non diversamente specificato, il luogo di adempimento è Ahlen/Westfalen (Germania). Il foro competente può essere, a nostra discrezione, quello di Ahlen/Westfalen o quello della sede dell'acquirente. Il foro competente per eventuali azioni legali nei nostri confronti è esclusivamente quello di Ahlen/Westfalen.

2. I rapporti fra la nostra azienda e l'acquirente sono soggetti esclusivamente al diritto della Repubblica Federale Tedesca. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionali del 1.4.1980 non trova alcuna applicazione.

3. Qualora alcune disposizioni delle presenti condizioni di consegna e pagamento dovessero essere o diventare inefficaci, la validità delle restanti disposizioni rimane immutata.

D-59206 Ahlen, 01. 11. 2009, Franz Kaldewei GmbH & Co. KG